

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 16 luglio 2011
Prot. O.R. 2011. 429

OGGETTO: *disciplina del “trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori” e della “sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe con mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori” nel territorio del Comune di Venezia – identificazione delle aree vietate.*

IL SINDACO

Considerato che nella seduta del 23 maggio 2011, il Consiglio Comunale di Venezia approvava la deliberazione nr. 75 avente ad oggetto *Approvazione modifiche Regolamento di Polizia Urbana*, esecutiva ai sensi di legge, che tra l'altro prevede:

- ▣ all'art. 49 quinquies, primo comma, con rubrica *“Trasporto di mercanzia in borsoni”* la disposizione del seguente tenore *“E' vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nelle aree individuate da apposita ordinanza sindacale;”*
- ▣ all'art. 49 sexies, primo comma, con rubrica *“Sosta prolungata con borsoni contenenti mercanzia”* la disposizione del seguente tenore *“E' vietata la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe con mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nelle aree individuate da apposita ordinanza sindacale.”*

Ritenuto di dare una prima applicazione a quanto previsto dagli artt. 49 quinquies e 49 sexies del vigente *Regolamento di Polizia Urbana*;

Considerato che le due norme sono direttamente connesse al divieto introdotto dall'art. 4, comma 4 bis, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (così come modificato dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7) che vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni superiori ai 50.000 abitanti, in quanto l'azione di contrasto è pesantemente compromessa dalla presenza di numerose persone dediti al predetto commercio

abusivo che, stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, in borsoni (od in altri analoghi contenitori) e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti così da venderla non appena che gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri, ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia locale o statale;

Considerato, inoltre, che i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle numerose operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalla la Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato, utilizzano i predetti sacchi, borsoni (od altri analoghi contenitori) come arieti con cui travolgere gli ignari passanti, cagionando loro frequenti lesioni, spesso anche gravi, con evidente grave pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra considerato, di vietare *il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori e la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe con mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori* nelle aree oggetto di tale divieto e nelle vie di accesso a tali aree;

Ritenuto, conseguentemente, di identificare le seguenti aree ove dare applicazione ai divieti di cui agli artt. 49 quinquies e 49 sexies del vigente *Regolamento di Polizia Urbana*:

- a) il Centro Storico di Venezia, Giudecca compresa,
- b) le isole della laguna,
- c) Piazzale Roma, Rampa Santa Chiara, Bivio Tronchetto e Rampa Tronchetto, Isola Nuova e Scalo Fluviale del Tronchetto,
- d) la rete viaria connessa al Ponte Translagunare verso Venezia;

ORDINA

Le aree del Comune di Venezia ove sono vietati, ai sensi degli artt. 49 quinquies e 49 sexies del vigente Regolamento di Polizia Urbana *il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori e la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe con mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori*, sono le seguenti:

- a) il Centro Storico di Venezia, Giudecca compresa,
- b) le isole della laguna,
- c) Piazzale Roma, Rampa Santa Chiara, Bivio Tronchetto e Rampa Tronchetto, Isola Nuova e Scalo Fluviale del Tronchetto,
- d) la rete viaria connessa al Ponte Translagunare verso Venezia

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

IL SINDACO
GIORGIO ORSONI

